

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE



Decreto n. 548
Anno 2025

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla "Sezione I: norme generali" emanato con Decreto Rettorale n. 428 del 9 agosto 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;
- VISTO** il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n.509";
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO** il D.M. 10 Settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244»;
- VISTO** il D.M. 30 Settembre 2011 concernente: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 Settembre 2010, n. 249";
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- VISTO** l'art.15, comma 3-bis, del decreto-legge n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTO** l'art. 15, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTO** il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n.19/2016;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria



- di primo e di secondo grado, in attuazione dell'art. 4, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388), con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
- VISTO** il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2020, n. 41 (G.U. 06/06/2020, n. 143);
- VISTO** il Decreto InterMinisteriale 7 agosto 2020 n. 90 avente ad oggetto "*Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità*";
- CONSIDERATE** le modifiche apportate dal suddetto Decreto Interministeriale n.90 del 7 agosto 2020 all'art. 4 del DM n.92/2019 e in particolare l'art.1 c. 4 che prevede l'inserimento
- del comma 3-bis che dispone "*Accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno", ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104*";
 - del comma 4-bis che dispone "*La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del "D.M. Sostegno", purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.*"
- VISTE** le note del 15 aprile 2025, n. 1334, e del 18 aprile 2025, n. 17961, con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e finanze hanno rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, all'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità per il triennio accademico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, per un numero complessivo di 90.000 posti;
- VISTA** la nota MUR prot. 10073 del 16/05/2025 avente ad oggetto *avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2024/2025. Indicazioni operative- X CICLO.*;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 21 e 27 maggio 2025 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'A.A. 2024-2025, del X CICLO dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 con una previsione di 1500 posti così ripartiti:
- n. 300 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola dell'infanzia;
 - n. 400 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola primaria;
 - n. 400 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado;
 - n. 400 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado;



- VISTO** il D.M. del 26 giugno 2025 n. 436 con cui è stato autorizzato l'avvio, per l'A.A. 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati per ogni Ateneo nell'allegata tabella A del decreto;
- VISTA** la tabella allegata al suddetto D.M. del 26 giugno 2025 n. 436 che riporta per l'Università di Cassino e del Lazio meridionale i posti assegnati di seguito indicati:
- 300 per il ciclo della scuola dell'infanzia
 - 400 per il ciclo della scuola primaria,
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- CONSIDERATO** che il suddetto D.M. del 26 giugno 2025 n. 436 statuisce, tra l'altro che:
- le date di svolgimento dei test preselettivi, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 15,16,17, e 18 luglio 2025, e con le modalità che verranno indicate nella sezione del sito di Ateneo dedicata al X ciclo:
 - **mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell'infanzia;**
 - **mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;**
 - **mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;**
 - **mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado;**
 - le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, e dal D.I. 7 agosto 2020, n. 90. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi;
 - i soggetti di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 agosto 2020, n. 90, accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.".
 - la predisposizione da parte degli atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate dai commi 5 e 6 dell'art. 3 del predetto D.M. 8 febbraio 2019, n. 92;
 - i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il **30 giugno 2026**.
 - gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l'ammissione al X ciclo, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università restando fermi i termini di conclusione entro il **30 giugno 2026**;
 - i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni;
 - i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo;
- VISTO** il D.D. n. 650 del 27 giugno 2025 con cui il dott. Fulvio Venditti è nominato Responsabile del Procedimento Amministrativo per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'A.A. 2024/2025, dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. 26 giugno 2025 n.436;



- VISTO** il D.R. 487 del 27 giugno 2025 con cui è stato emanato il *Bando per l'ammissione ai corsi di formazione per conseguire la "Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"* (ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. 26 giugno 2025 n.436);
- CONSIDERATO** che il suddetto bando di cui al D.R. 487 del 27 giugno 2025 all'art.7-Prove di accesso, -al punto b) prova scritta, fissa le seguenti date di svolgimento delle prove scritte per tutti gli indirizzi della specializzazione:
23 luglio 2025: Mattina: Scuola dell'Infanzia;
23 luglio 2025: Pomeriggio: Scuola Primaria
24 luglio 2025 Mattina: Scuola Secondaria I grado
25 luglio 2025 Mattina: Scuola Secondaria II grado,
 salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate ai sensi di legge;
- VISTO** il **D.R. n. 534 del 15.07.2025**, con il quale i candidati sono stati ammessi alla prova scritta (allegato A);
- CONSIDERATO** che la candidata **ESPOSITO Daniela**, avendo provveduto al pagamento della tassa di selezione, deve essere ammessa alla prova scritta prevista per il **23 luglio 2025 - MATTINA**;
- SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento Amministrativo;

DECRETA

art. 1

A parziale rettifica dell'Allegato A) del suddetto D.R. n. 534 del 15.07.2025, la candidata di seguito riportata è **inserita nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del 23 luglio 2025 - MATTINA**, prevista dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola dell'Infanzia a.a. 2024-2025, con riserva di accertamento dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente:

ESPOSITO	Daniela	01/12/1978
-----------------	----------------	------------

art. 2

L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui requisiti prescritti e/o titoli dichiarati non risultassero validi alla verifica ovvero in caso di dichiarazioni mendaci.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell'Università ed è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza, nell'apposita sottosezione di riferimento del sito di Ateneo.

Cassino, **16 LUG. 2025**

**Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
(Dott. Fulvio Venditti)**



**Il Rettore
(prof. Marco DELL'ISOLA)**